

REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI CUI ALL'ART. 24, COMMA 3, LETTERA B), DELLA LEGGE N. 240/2010

(Emanato con D.R: n. 435/2019 del 01.03.2019 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 01.03.2019, modificato con D.R. n. 1624/2019 del 05.09.2019 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 05.09.2019)

ART. 1 OGGETTO

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, il presente regolamento disciplina la procedura valutativa dei ricercatori a tempo determinato con contratto di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), della medesima legge.

ART. 2 AVVIO DELLA PROCEDURA

- 1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto e non oltre i 120 giorni antecedenti la scadenza del medesimo, il Dipartimento interessato delibera di sottoporre a valutazione il titolare del contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), della legge n. 240/2010, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica ai fini della chiamata nei ruoli di professore associato.
- 2. Qualora il ricercatore non sia in possesso della abilitazione scientifica nel termine di cui al comma 1 ma, comunque, la acquisisca entro la naturale scadenza del contratto, la procedura valutativa è avviata successivamente al conseguimento della medesima.

ART. 3 DELIBERA DEL DIPARTIMENTO

- 1. La delibera del Dipartimento, di cui all' art. 2, riporta:
 - a) la proposta di composizione della Commissione di valutazione;
 - b) l'indicazione dei ricercatori di tipo b) per i quali si avvia la procedura di valutazione;
 - c) l'indicazione del settore concorsuale;
 - d) l'inquadramento nella fascia dei professori associati;
 - e) la sede di servizio;
 - f) il termine per l'invio della documentazione necessaria da parte dei candidati;
 - g) l'indicazione dei criteri di valutazione, nonché di eventuali ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per la chiamata nel ruolo di professore associato.

ART. 4 CRITERI DI VALUTAZIONE

1. Sono oggetto di valutazione, secondo i criteri definiti dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344, l'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché le attività di ricerca svolte dal candidato nell'ambito del contratto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett.

- b), della legge 240/2010 e quelle che ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali ha avuto accesso al contratto.
- 2. Tali attività devono essere debitamente certificate dai registri, validati dai competenti organi, per quanto attiene l'attività didattica, e da una specifica relazione scientifica, redatta dall'interessato, per quanto attiene l'attività di ricerca.
- 3. La valutazione è diretta a verificare che le attività di ricerca e didattiche svolte nel triennio siano state coerenti con gli impegni e gli obiettivi scientifici e didattici che il Dipartimento si era posto al momento della proposta di chiamata, tenuto conto della quantità, qualità e impatto della produttività scientifica, della continuità del lavoro di ricerca, della quantità e qualità delle attività didattiche, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché dell'impegno nelle attività organizzative e di servizio, anche tenuto conto delle evidenze delle Commissioni Paritetiche.

ART. 5 AVVISO E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- 1. Successivamente alla delibera del Dipartimento, è pubblicato sull'Albo *on line* dell'Ateneo e sul sito del Dipartimento l'avviso per la partecipazione alla procedura di valutazione, contenente gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), c), d), e), f), e g).
- 2. Alla procedura di valutazione disciplinata dal presente regolamento sono chiamati a partecipare i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), della legge n. 240/2010 in servizio presso l'Ateneo, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di professore associato per il settore concorsuale oggetto della procedura.
- 3. I ricercatori di cui al comma 2 devono inviare la documentazione necessaria nei termini indicati dalla delibera del Dipartimento che avvia la procedura di valutazione. Il termine non può essere inferiore a 15 giorni, decorrenti dalla data della pubblicazione dell'avviso. Alla domanda deve essere allegato il curriculum vitae, contenente l'elenco dei titoli, delle pubblicazioni e delle attività svolte di didattica e di ricerca.

ART. 6 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

- 1. La Commissione di valutazione, indicata dal Dipartimento che avvia la procedura, è composta da tre professori ordinari e associati, dei quali almeno due ordinari e almeno uno esterno all'Ateneo, appartenenti allo stesso settore concorsuale o, in subordine, allo stesso macrosettore oggetto della valutazione e in possesso dei requisiti ANVUR per la fascia di appartenenza. In caso di professori provenienti da università straniere, il Dipartimento attesta la corrispondenza della qualifica al titolo italiano di professore e la riconducibilità dell'attività al settore concorsuale o al macrosettore oggetto della procedura.
- 2. La Commissione è nominata dal Rettore con decreto pubblicato sull'Albo *on line* dell'Ateneo e sul sito del Dipartimento interessato.
- 3. La Commissione esprime una motivata valutazione sull'attività del candidato o dei candidati, basata sul giudizio analitico formulato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.
- 4. Al termine dei lavori, la Commissione valuta i candidati secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento. In caso di valutazione negativa, la proposta di chiamata decade ad ogni effetto e di tale decadenza il Dipartimento prende atto nella prima seduta utile del Consiglio.
- 5. La Commissione conclude i lavori entro due mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione, il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione dei lavori.

In caso di mancata conclusione dei lavori entro i termini previsti, il Rettore scioglie la Commissione e, sentito il Dipartimento interessato, ne nomina una nuova in sostituzione della precedente.

ART. 7 CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA

- 1. La regolarità degli atti è accertata con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna dei verbali presso l'ufficio competente. In caso di rilevate irregolarità, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione che deve sanare le irregolarità entro un termine stabilito dal provvedimento stesso. Se la Commissione non provvede, il Rettore dispone l'annullamento degli atti della procedura.
- 2. Successivamente al controllo di regolarità di cui al comma 1, la valutazione della Commissione e la proposta di chiamata sono trasmesse dagli uffici competenti al Consiglio di amministrazione per l'approvazione.
- 3. Non possono essere chiamati coloro i quali abbiano un grado di parentela o di affinità, entro il quarto grado, con un docente appartenente al Dipartimento che richiede la chiamata del posto, il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

ART. 8 NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, vale quanto disposto dalla normativa nazionale di riferimento, dallo Statuto e da altre norme di Ateneo in materia.